

## Conversione in Legge del DL n. 135/2018 c.d. “Semplificazioni”

Dossier disamina sulle norme di maggiore interesse per la categoria rappresentata

### Articolo 1

#### commi 1-8 – Sezione speciale del Fondo di garanzia a sostegno della PMI creditrici delle PP.AA.

L’articolo 1, commi 1-8, istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

La Sezione viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. Nel dettaglio, l’intervento in garanzia della Sezione speciale:

- opera a condizioni di mercato, su finanziamenti già concessi alla PMI, da una banca o da un intermediario finanziario, classificati come inadempienze probabili;
- presuppone la sussistenza di un credito certificato verso la Pubblica Amministrazione;
- è subordinato alla sottoscrizione tra la banca o l’intermediario finanziario e la PMI di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento qualificato come inadempimento probabile;
- copre, nella misura massima dell’80%, il minore tra l’importo del finanziamento non rimborsato e l’ammontare dei crediti certificati. L’importo massimo garantito non potrà comunque essere superiore a 2,5 milioni;
- cessa con l’avvenuto pagamento da parte della P.A. dei crediti certificati; § in ogni caso, comporta un rimborso non superiore all’80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall’intermediario;
- è concesso a fronte del versamento da parte della banca o intermediario, di un premio che può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo.

L’efficacia del regime di aiuto istituito dalla norma in esame è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea.

### Articolo 1

#### commi 8-bis e 8-ter – Misure urgenti in materia di enti del terzo settore

Il comma 8-bis posticipa l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019.

Con le modifiche in esame l’abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale.

Pertanto, la riduzione a metà dell’IRES per tali enti permane fino all’emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-bis, lettera a), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale.

Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria dell’intervento.

## **Articolo 1 bis - Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi**

L'articolo 1-bis reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi. Anzitutto, si consente l'accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE.

Si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019.

Viene infine modificata la disciplina del regime forfettario, consentendo l'accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Il comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

### **Articolo 3 comma 1 – Libro unico del lavoro**

L'articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame abroga l'articolo 15 del D.Lgs. 151/2015 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2017 e differito, da ultimo, dall'art. 1, c. 1154, della L. 205/2017), che il Libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che demandava ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico.

### **Articolo 3 comma 1-terdecies - Nullità delle clausole relative al termine di pagamento delle PMI**

L'articolo 3, comma 1-terdecies, introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole disciplinanti i termini di pagamento a favore delle PMI.

Nello specifico, inserendo il comma 4-bis nell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), la norma in esame stabilisce che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, si presume sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni.

Tale presunzione non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI. Per la definizione di PMI, si rinvia espressamente al DM 18 aprile 2005, che definisce la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) come le imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce inoltre piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

### **Articolo 3-bis Etichettatura dei prodotti alimentari**

L'articolo 3-bis - introdotto nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 3.0.700 - apporta talune modifiche all'articolo 4 della legge n. 4/2011, abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12. In particolare, l'articolo in esame, al comma 1:

- a) abroga i commi 1 e 2 (comma 1: è obbligatorio riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l'indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare; comma 2: per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata);
- b) sostituisce il comma 3 con tre commi che, così, dispongono:
  - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, sono definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (comma 3);
  - con il medesimo decreto sono individuate le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 39 del Reg. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), realizza appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza, come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione è considerata ingannevole. I risultati saranno trasmessi alla Commissione europea insieme alla notifica del decreto (comma 3-bis);
  - l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del reg. 1169/2011, quando si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 del reg. (UE) n.775/2018. Una indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell'articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione (comma 3-ter).
- c) abroga i commi 4 e 4-bis;
- d) apporta correzioni ai commi 6 ,11 e 12, di carattere tecnico conseguenti all'aver previsto un unico decreto attuativo e non più una pluralità, come nel testo dell'articolo 4 attualmente vigente;

- e) sostituisce il comma 10, prevedendo che per le violazioni relative all'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo n.231 del 2017.

### **Articolo 3-ter**

#### **Semplificazioni per le zone economiche speciali ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS**

L'articolo 3-ter, introdotto al Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale (ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate.

Con le modifiche in esame si dispone:

- che l'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati alcuni criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedurali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge n. 241 del 1990; di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata); di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 in materia di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale); di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, del D.P.R. n. 31 del 2017, in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, in materia edilizia; di cui alla legge n. 84 del 1994, in materia di concessioni demaniali portuali (nuova lettera a));
- eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati con la procedura della conferenza di servizi decisoria semplificata, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991, con termini ridotti della metà (nuova lettera a-bis));
- il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge n. 84 del 1994 – SUA (il quale, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto). Il SUA opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento (nuova lettera a-ter));
- presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province
- autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES (nuova lettera a-quater);
- entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale –

Ministro per il sud, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate, e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera precedente. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato (nuova lettera a-quinquies));

- nelle ZES sono istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA. La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ed è approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta (nuova lettera asexies)).

### **Articolo 3-quater**

#### **Altre misure di semplificazione burocratica per le imprese**

L'articolo 3-quater detta varie misure di semplificazione, che intervengono in materia di pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, società a responsabilità limitata semplificata, disciplina dell'iperammortamento.

In particolare, il comma 3 detta disposizioni concernenti le società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463-bis c.c. al fine di garantire una più uniforme applicazione della normativa concernente le stesse e, più in generale di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per le imprese.

Per le suddette società a responsabilità limitata semplificata, è introdotta la possibilità di redigere l'atto di scioglimento o messa in liquidazione oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità della firma digitale e della firma elettronica autenticata (artt. 24 e 25 del Codice dell'amministrazione digitale).

La definizione del modello per la redazione dell'atto privo delle formalità richieste dall'atto pubblico è demandata un decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia. Si prevede inoltre che l'atto redatto in forma semplificata sia trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.

Il comma 4 prevede che, ai soli fini dell'applicazione della disciplina dell'iperammortamento (di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente prorogata nel tempo: l'istituto consente di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni a fini fiscali) il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

### **Articolo 4**

#### **Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione**

L'articolo 4 contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento (comma 1). La disposizione, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, garantisce inoltre al debitore ed ai suoi familiari il diritto di

abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare (comma 2).

In particolare, il comma 1 interviene sulla conversione del pignoramento, disciplinata dall'art. 495 del codice di procedura civile. Si tratta della possibilità, data al debitore sottoposto ad esecuzione forzata, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese. Rispetto alla disciplina anteriore, il decreto-legge:

- prevede che la somma che il debitore deve depositare in cancelleria, unitamente all'istanza di conversione del pignoramento, debba essere pari ad un sesto – e non un quinto, come in precedenza previsto - dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori successivamente intervenuti (lett. a);
- concede al debitore una rateizzazione in 48 mesi – e non 36, come in precedenza previsto – per versare la somma, determinata dal giudice con ordinanza, da sostituire al bene pignorato (lett. b);
- consente al debitore di beneficiare della conversione del pignoramento anche quando ritarda il pagamento di una rata, fino a un termine massimo di 30 giorni, in luogo degli attuali 15. Decorso tale termine, le somme fino a quel momento versate saranno assoggettate a pignoramento e il debitore decade dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame del d.d.l. di conversione in Senato, interviene sulla disciplina dell'espropriazione immobiliare, per sostituire interamente l'art. 560 del codice (Custodia dei beni pignorati).

Il testo originario del decreto-legge in conversione, invece, si limita a sostituire il terzo comma dell'art. 560, per quanto riguarda la possibilità per il debitore che vanti crediti nei confronti della p.a. di continuare ad abitare l'immobile pignorato in attesa dell'espropriazione forzata. Con la sostituzione dell'art. 560 c.p.c., il provvedimento afferma il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare (terzo comma). Tale diritto è riconosciuto a tutti i debitori, a prescindere dalla loro posizione di creditori nei confronti delle pubbliche amministrazioni (come invece disposto dal testo del decreto-legge).

## **Articolo 5**

### **Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria**

L'articolo 5, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, interviene sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo modifica il comma 5 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), sostituendo la lettera c) con tre nuove lettere.

La lettera c) come riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:

- tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);

- dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).

### **Articolo 8 commi da 1 a 5 – Piattaforme digitali**

L'articolo 8, commi da 1 a 5, dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.

Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico.

A tali fini è costituita, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (le cui modalità di verifica e vigilanza saranno definite nello statuto della istituenda società).

A tale scopo sono utilizzate quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'Agid per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con D.P.C.M.

In capo alla Presidenza del Consiglio sono inoltre poste le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, onde rendere "capillare" la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma. Sono infine oggetto di proroga alcuni termini disposti dal decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 179 del 2016, a sua volta modificativo del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

I nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies inseriti all'articolo 8 nel corso dell'esame svolto al Senato, dispongono inoltre il prolungamento del mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda digitale dal 15 settembre al 31 dicembre 2019.

Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1° gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento, individuate dal PdCM di concerto con il MEF per le materie di sua competenza.

### **Articolo 8-ter commi da 1 a 5 – Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract**

L'articolo 8-ter, introdotto dal Senato, prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) che degli "smart contract".

Le "tecnologie basate su registri distribuiti" (blockchain) vengono definite dal comma 1, come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la

registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Il comma 3 prevede che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie blockchain produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Il comma 4 rimette peraltro all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) l'individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica.

Per quanto riguarda gli "smart contract", il comma 2 li definisce come un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Si dispone inoltre che gli smart contract soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.